



COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO ASSOCIATO
CASOREZZO E OSSONA
Provincia di Milano



ORDINANZA N° 127 DEL 27 AGO. 2014

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
DAL 27 AGO. 2014 AL 11 SET. 2014



OGGETTO: Divieto di bivacco con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte sul territorio comunale.

VERIFICATO che sempre più spesso, alcune aree del territorio comunale vengono utilizzate come aree di sosta e di bivacco da parte di utilizzatori di veicoli quali camper, furgoni, roulotte, e da tali utilizzatori le suddette aree vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale e che non essendo materialmente possibile, per l'Amministrazione Comunale, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti e pertanto non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree,

PRECISATO che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di veicoli, in particolare camper, nei parcheggi comunali né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art.185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all'arbitrario uso di tali veicoli ed all'utilizzo improprio dei luoghi pubblici, del suolo pubblico ed in generale su tutto il territorio comunale in funzione di una pratica quotidiana del bivacco sul suolo pubblico da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario;

RICONOSCIUTA alla situazione descritta carattere contingente quanto all'atipicità della stessa ed altresì l'urgenza di provvedere per fare cessare tali fenomeni e per dare una risposta efficace alle istanze dei cittadini che chiedono ripetutamente un'affermazione della presenza delle istituzioni;

VISTO l'art.54 del Decreto Legislativo N°267 del 18 Agosto 2000, modificato dalla Legge N°125 del 24/07/2008 in riferimento al potere di Ordinanza dei Sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

VISTA la legge N°689 del 24/11/1981;



COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO ASSOCIATO
CASOREZZO E OSSONA
Provincia di Milano



ORDINA

E' vietato il bivacco, da intendersi come utilizzo improprio dei luoghi pubblici a luogo di propria dimora con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte su tutto il territorio comunale;

INFORMA

Che chiunque violerà disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

Si applicano i principi della Legge N°689 del 24/11/1981;

All'atto della contestazioni i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto;

L'inottemperanza all'Ordine dell'autorità verrà punito a norma dell'art. 650 del C.P. ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese ei trasgressori;

Ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990 N°241 avverso il presente provvedimento è ammesso il il termine di 60 giorni dalla ricorso al TAR Lombardia, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

La presente Ordinanza è trasmessa all'Ufficio territoriale di Governo Prefettura di Milano;

Al Comando Stazione Carabinieri di Corbetta;

Al Comando Polizia Stradale di Magenta

Al servizio associato di Polizia Locale dei Comuni di Ossona e Casorezzo

Il Comando Polizia Locale Associato di Ossona e Casorezzo e le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e della esecuzione del presente provvedimento.

Ossona, Dalla Residenza municipale li _____

Il Sindaco
Venegoni Marino

